



**COMUNE DI PATERNO'  
PROVINCIA DI CATANIA**

**U. O. AA. PP.**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO E L'ATTIVITA' DEI  
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 08/04/2011

# Regolamento Comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

## Sommario

Capo I – Ambito Generale della Programmazione Comunale	3
Art. 1 Contesto Normativo	4
Art. 2 Obiettivi del Regolamento	4
Capo II – Ambito di Applicazione e Criteri di Ammissibilità	6
Art. 3 Ambito di Applicazione	7
Art. 4 Requisiti di Ammissibilità	8
Capo III – Disciplina degli Esercizi di Somministrazione	11
Art. 5 Principi Organizzativi	12
Art. 6 Procedimenti Amministrativi	12
6.1 Procedimento mediante Autorizzazione Espressa	12
6.2 Procedimenti con SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	14
6.3 Procedimenti con Comunicazioni ad efficacia Immediata	16
Capo IV – Esercizio dell'attività di Somministrazione	17
Art. 7 Disposizioni Generali	18
7.1. Vendite per asporto	18
7.2. Aree esterne aperte al pubblico	18
7.3. Orari di apertura e chiusura	18
7.4. Pubblicità dei Prezzi	19
Art. 8 Attività Stagionali	19
Art. 9 Subingresso dell'attività di Somministrazione	20
Art. 10 Somministrazione Tramite Distributori Automatici	20
Art. 11 Somministrazione Temporanea	20
Art. 12 Sospensione dell'attività di Somministrazione	21
Art. 13 Modifiche Societarie	21
Art. 14 Cessazione dell'attività di Somministrazione	22
Capo V – Disposizioni Sanzionatorie, di Verifica e Controllo	23
Art. 15 Verifiche, controlli ed accertamenti	24
Art. 16 Sanzioni, Sospensione, Decadenza, Revoca dell'Autorizzazione	24
Art. 17 Disciplina transitoria	25
Art. 18 Norme di rinvio	25
Art. 19 Durata ed entrata in vigore del Regolamento	25

ALLEGATO A – Dettaglio dei Requisiti Minimi

**ALLEGATO B**

## CAPO I – AMBITO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

## Art. 1 - Contesto Normativo

Il presente Regolamento disciplina in ambito comunale l'esercizio delle attività di *Somministrazione di Alimenti e Bevande* (di seguito denominata "somministrazione") in recepimento delle disposizioni nazionali di cui:

- al D.L. 07/2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese", così come modificato dalla legge di conversione del 02/04/2007 n. 40;
- al principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione e delle norme vigenti a tutela della libera concorrenza e del mercato, L. 248/2006;
- al principio di semplificazione amministrativa come da combinato disposto della normativa SUAP con la L. 241/90, la L. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- al principio di informatizzazione della pubblica amministrazione come da Codice dell'Amministrazione Digitale, Piano E-Gov 2012 e relative norme attuative che ne derivano;
- al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- alla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Con il presente Regolamento, il Comune di Paternò attua i principi di economicità, trasparenza, efficacia, imparzialità, pubblicità, nel rispetto dei criteri di autocertificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Nelle more che la Regione Sicilia adotti apposita normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE nonché del D.lgs n. 59/2010, l'apertura degli esercizi di somministrazione *di Alimenti e Bevande*, di tipologia di cui alle lettere A, B, C, D, dell'art. 5, c.1 della L. 287/91, è subordinata ai principi del presente Regolamento.

## Art. 2 - Obiettivi del Regolamento

L'attività di somministrazione è un'attività commerciale libera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione, per i quali non è ammissibile alcun contingentamento; pertanto, il presente Regolamento intende disciplinare l'esercizio delle attività di somministrazione nel territorio comunale tenendo conto delle peculiarità del proprio sistema distributivo e insediativo, al fine di perseguire i seguenti obiettivi *generali*:

- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi alla distribuzione della popolazione residente, alla mobilità della stessa, stimolando i fenomeni di differenziazione produttiva, tenuto conto delle peculiarità geografiche, morfologiche e infrastrutturali insistenti;
- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi alla domanda di consumi extradomestici, e garantire al consumatore la possibilità di scelta in modo concorrenziale delle diverse forme di offerta, favorendo così il contenimento dei prezzi ed il corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi ai processi di valorizzazione e riqualificazione del territorio comunale, con particolare attenzione all'impatto

dell'offerta nelle zone urbane e nel centro storico, nonché nei centri minori e/o ad alta densità mobilitativa;

- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi all'attività urbanistica e programmatica dell'ente, al fine di un impiego efficiente, competitivo e razionale delle aree di specifica destinazione, nonché quelle derivanti dal recupero di aree non attivate e/o di contenitori dismessi;

- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi al tessuto economico, incentivandone la presenza in centri commerciali naturali, gallerie commerciali urbane e in aree a particolare vocazione turistico-ricettive;

- promuovere sistemi di riconversione e di innovazione della rete distributiva, favorendone i processi di aggregazione/accorpamento, di ristrutturazione, di efficienza logistica, commerciale e promozionale, stimolando una cosciente e condivisa cultura di marketing commerciale, con particolare riguardo alla responsabilità sociale d'impresa, ai sistemi di tutela e rispetto dell'ambiente, alla promozione di prodotti tipici locali, metropolitani e regionali.

Inoltre, l'esercizio dell'attività di somministrazione è volta a perseguire i seguenti obiettivi *specifici*:

- promuovere l'innovazione del sistema distributivo e produttivo locale, garantendone la libera concorrenza e le migliori condizioni nel rapporto prezzo/qualità;

- garantire la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

- promuovere sistemi di qualità nell'attività di gestione e del lavoro;

- garantire trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività d'impresa, allo scopo di elevare il livello di qualità del mercato/filiera di riferimento;

- garantire sistemi di tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione di prezzi e prodotti;

- sostenere percorsi di sviluppo relativi alla qualità sociale della città, all'attrazione turistica, alla promozione dell'enogastronomia locale e delle produzioni tipiche locali;

- favorire l'armonizzazione e l'integrazione intersettoriale e di filiera, al fine di agevolare l'equilibrio tra domanda e offerta e rimuovere gli ostacoli di cui all'articolo precedente;

- sostenere la salvaguardia e la riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, ambientale e paesaggistico;

- sostenere la riqualificazione delle aree meno popolate e/o esposte a processi di rarefazione, di decremento abitativo, nonché il riequilibrio degli effetti dovuti alla stagionalizzazione della domanda.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande e ss.mm.ii..

## Capo II – AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

### Art. 3 - Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento, in conformità della legge n. 287 del 25 agosto 1991, si applica alle attività commerciali di "somministrazione esclusiva e/o prevalente di alimenti e bevande, caratterizzata dalla vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, ovvero nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio". L'attività di somministrazione può essere svolta anche a mezzo di apparecchi automatici, in locali esclusivamente destinati a tale attività.

Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione della somministrazione mediante distributori automatici.

La superficie di somministrazione è quella appositamente attrezzata per la vendita e consumo, ivi compresa l'area occupata da banchi, tavole e sedie, scaffalature, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Sono escluse le aree adibite a magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

Per impianti e attrezzature si intendono i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici ammesse alla somministrazione.

Per superficie aperta al pubblico si intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione o comunque a disposizione del consumatore se trattasi di area privata.

Ricadono nella disciplina programmatica dettata dal presente Regolamento, le attività di somministrazione previste dall'art. 5 della Legge 287/1991, rientranti nelle denominazioni di seguito indicate:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Sono escluse dalla disciplina programmatica del presente Regolamento, le attività di somministrazione previste nell'art. 3, c. 6 della Legge 287/91, di seguito indicate:

a) erogate presso il domicilio del consumatore, sia esso l'abitazione o i locali in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie,

convegni e attività similari, rivolte esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate;

b) erogate nell'ambito di esercizi non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto), nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

c) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

d) erogate senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

e) erogate negli alberghi e/o strutture turistico-ricettive, limitatamente ai soli alloggiati;

f) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di: spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri -fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, *internet point*, caffè letterario e *lounge bar* future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con *slot machine* e macchine a premi) grandi superfici di vendita non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

h) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

i) sui mezzi di trasporto pubblico.

#### Art. 4 - Requisiti di Ammissibilità

La programmazione comunale relativa alla somministrazione di alimenti e bevande con esercizio prevalente e/o esclusivo, di cui all'art. 3, è finalizzata a contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della tutela del consumatore e del territorio, al fine di garantire la fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle differenti esigenze di equilibrio sociale,

economico, territoriale.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 64 del D.lgs n. 59/2010 relativamente ai criteri di programmazione del territorio , l'esercizio di attività di somministrazione è subordinato al rispetto di requisiti di ammissibilità, volti a:

- sostenere una positiva relazione fra qualità della vita urbana e sviluppo economico-territoriale;
- ridurre le barriere di accesso al mercato;
- garantire qualità e specificità locale dei prodotti e dei servizi forniti.

A tal fine, il presente Regolamento oltre ai presupposti di legge previsti dalle vigenti disposizioni in materia di commercio, di pubblica sicurezza, urbanistico-edilizie, igienico sanitarie, ambientali, (cd. *requisiti normativi*), identifica i *requisiti qualitativi* che integrano le prescrizioni normative per l'esercizio dell'attività di somministrazione, al fine di assicurare un sufficiente grado di fruibilità ai consumatori, facilitando il loro accesso ai pubblici esercizi, nei momenti di bisogno.

Trattasi di requisiti normativi quelli inerenti alle vigenti prescrizioni:

- morali e professionali del titolare d'impresa e dei dipendenti;
- edilizie ed urbanistiche;
- igienico-sanitarie, di sicurezza e di sorvegliabilità dei locali.

Trattasi di requisiti qualitativi quelli inerenti ai principi di:

- accessibilità, ovvero alla capacità dell'esercizio di localizzarsi in aree strategicamente rilevanti, di particolare interesse mobilitativo, in sviluppo urbano e/o turistico-ricettivo;
- sostenibilità, afferente alla capacità di porre in essere strutture e sistemi gestionali in grado di rispettare le pari opportunità, l'ecosistema ambientale e urbano;
- concorrenzialità, afferente la capacità di differenziare l'offerta di servizi, di contribuire allo sviluppo della rete distributiva, alla creazione di networking socio-culturali e di tutela del consumatore;
- alta professionalità, circa esperienze specialistiche e pluriennali dimostrate dal richiedente in aggiunta a quelli previsti dalla norma di settore.

Per la corretta applicazione dei requisiti qualitativi, il territorio comunale viene suddiviso, esclusivamente ai fini del predetto regolamento, nelle seguenti aree :

a) Zona 1, aree del centro urbano, che ricadono all'interno del Centro Storico ed in particolare quelle definite dagli assi viari principali quali la Via Vittorio Emanuele e Via G. B. Nicolosi, nonché le zone adiacenti agli edifici classificati come emergenza architettonico ambientale ( vedi planimetria allegata);

b) Zona 2 corrispondente all'aggregato urbano della collina storica, la cui perimetrazione è evidenziata in giallo sulla planimetria allegata, tale zona è soggetta al vincolo paesaggistico definito ai sensi dell'ex legge 1497/39 giusto D. A. n. 4589 del 17/09/1965;

c) Zona 3, tutte le altre aree non identificate nei punti precedenti, la cui conformità va verificata nel rispetto delle norme tecniche di attuazione delle zone di riferimento

e degli eventuali vincoli sovra comunale che interessano il territorio.

La perimetrazione delle zone suindicate è riportata nella planimetria allegata al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.

**Per tutte le zone di cui sopra al fine dell'esercizio d'impresa, sarà necessario rispettare obbligatoriamente i requisiti normativi vigenti, morali e professionali, mentre i requisiti qualitativi di cui alla tabella 1 e alla tabella 2 dell'allegato A devono essere soddisfatti nella misura di almeno il 50% per ogni singola tabella.**

Relativamente ai requisiti igienico sanitari sono concesse deroghe alle norme vigenti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale, nei casi sotto indicati, purché adeguatamente certificati da un tecnico abilitato:

Per i locali di realizzazione antecedente al 1934 (entrata in vigore del T.U. di igiene e sanità), ovvero antecedenti al 1967 se posti al di fuori della perimetrazione urbana dell'epoca, per i quali non sono mai state eseguite opere, se non quelle riconducibili al regime libero (ordinaria manutenzione), né sia mai stato richiesto e conseguentemente rilasciato nessun provvedimento edilizio, comprese sanatorie e/o condoni edilizi, né D.I.A., e dei quali non sia mai stata modificata la destinazione d'uso commerciale (opportunamente autocertificata);

Per i locali nei quali, seppur non ricorrendo i casi precedenti, per particolari caratteristiche strutturali o carenze metriche di superficie utile, non sia ragionevolmente possibile adeguare i servizi alle dimensioni minime richieste, in presenza di un costante ed immutato utilizzo ad uso commerciale.

Relativamente ai requisiti minimi qualitativi sono concesse deroghe per gli esercizi di somministrazione temporanea.

### Capo III – DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

## Art. 5 - Principi Organizzativi

Le procedure autorizzatorie e della SCIA, inerenti gli esercizi di somministrazione disciplinate dal presente Regolamento, sono attivate in via esclusiva, anche telematicamente, attraverso la struttura comunale competente (SUAP o U.O. AA. PP.), in avanti denominata semplicemente "struttura", e, ove comportino l'apertura di diversi endoprocedimenti, riguardanti più settori, più uffici comunali o di altri Enti, sono organizzati con criteri di unità, uniformità ed omogeneità da un unico Responsabile del Procedimento.

Ai fini della presentazione delle istanze disciplinate dal presente Regolamento, il Comune propone l'utilizzo della modulistica predisposta dalla struttura.

Qualora durante l'istruttoria si rendano necessarie parziali integrazioni o rettifiche all'istanza presentata, ed i nuovi dati non incidano significativamente sulla natura della richiesta, possono essere accettate comunicazioni a formato libero. Se occorre una modifica globale dell'istanza presentata o le nuove informazioni incidono significativamente sulla natura della richiesta, occorrerà procedere alla presentazione di una nuova istanza.

Agli atti istruttori e procedurali di codesto Regolamento sono riservate le tutele afferibili alla norma generale di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.

## Art. 6 - Procedimenti Amministrativi

### 6.1 Procedimento mediante Autorizzazione Espresa

Le iniziative di apertura (annuale o stagionale), di trasferimento di sede operativa degli esercizi di somministrazione, di cui all'art. 3, del presente Regolamento, sono soggette ad espresso provvedimento di Autorizzazione rilasciato dal Comune attraverso la struttura.

**Il rilascio dell'autorizzazione è connesso al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;** a tal fine, all'istanza devono essere allegati:

- **tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, come previsti all'articolo 4 del presente Regolamento**
- certificati e/o autocertificazioni attestanti la conformità ai requisiti morali e professionali, previsti dalle norme di settore e da codesto regolamento;
- certificati e/o autocertificazioni attestanti la conformità della struttura, dei progetti, e dell'esercizio d'impresa ai requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia commerciale, urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria ed ambientale, di prevenzione incendi (se richiesto), sicurezza degli impianti e sorvegliabilità dei locali, redatti da professionisti abilitati o strutture a ciò preposte, e/o sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa;
- ovvero la richiesta di permessi/DIA edilizia, di cui al DPR 380/01 c.m. dal D.lgs. 301/02, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e di impatto acustico.

Il procedimento ha inizio con la presentazione da parte dell'impresa, presso la

struttura, anche per via telematica, di un'unica domanda.

**La struttura, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del D.lgs 59/2010, rilascia apposita ricevuta contenente le seguenti informazioni:**

- a) **il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;**
- b) **i mezzi di ricorso previsti;**
- c) **fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.**

Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 60 giorni, dalla presentazione della domanda.

Entro il termine di 7 giorni dalla presentazione della domanda, la struttura effettua una pre-istruttoria tecnico-amministrativa per verificare la completezza e correttezza della documentazione pervenuta.

La struttura:

a) ove l'istanza presenti gravi carenze delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, ovvero di ammissibilità, può rigettarla, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, nei termini stabiliti dall'amministrazione di cui all'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**;

b) ove l'istanza presenti carenze informative o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale e, comunque, non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, può richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7 della L. 241/90 c.m., per una sola volta, *l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori.* **L'integrazione degli atti richiesti deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, tale richiesta sospende il termine di conclusione del procedimento, decorsi inutilmente tale termine l'istanza viene archiviata;**

c) ove occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore, può convocare il soggetto richiedente o enti/organi appositi, per una *audizione in contraddittorio* entro 20 giorni dall'avvio del procedimento, di cui viene redatto apposito verbale reso esecutivo da apposita formalizzazione. Il verbale vincola le parti ed in caso di necessarie integrazioni, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti;

d) provvede a richiedere i pareri o le autorizzazioni necessarie ai sensi dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**; i pareri endoprocedimentali dovranno pervenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro richiesta; decorsi inutilmente i termini, la struttura può esprimersi nel motivare l'atto autorizzatorio o di diniego, sulla base delle certificazioni prodotte/pervenute;

e) ove ritiene, può applicare le disposizioni di cui all'art. 20, c.4 e 5, all'art. 14 c. 2, della L. 241/90 c.m., soprattutto qualora il progetto si riveli di particolare complessità o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto per ragioni di pubblica sicurezza o per effetto di piani particolareggiati vigenti; in tal caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applica la disciplina della conferenza

di servizi di cui alla L. 241/90 ed il provvedimento conclusivo del procedimento assunto in sede di conferenza è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, producono i loro effetti esclusivamente all'interno del procedimento unico.

L'esercizio dell'attività può essere avviato:

- solo dopo il rilascio dell'atto autorizzatorio comunale, nel caso in cui si verifichi almeno uno dei casi di cui ai punti a), b), c), d), e) suindicati;

- decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, se non si verifica nessuno dei casi di cui ai punti a), b), c), d), e) suindicati; nelle more di ricevere l'atto autorizzatorio espresso, la ricevuta (anche telematica) di presentazione della **stessa** autorizza all'esercizio d'impresa.

L'autorizzazione riporterà la dicitura obbligatoria "Somministrazione di Alimenti e Bevande" e la/le "denominazione/i" dell'attività esercitata, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Qualora l'esercente svolga più attività è tenuto a comunicarne le diverse denominazioni assunte. Il richiedente, comunque, è tenuto a comunicare l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**;

La struttura è tenuta a trasmettere, anche telematicamente, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al Prefetto giusto art. 9, c. 1 della Legge 287/91.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

Per tutta la durata dell'attività deve essere sempre garantito il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dichiarati; il richiedente è tenuto al rispetto delle comunicazioni alla struttura di inizio-fine lavori, collaudo, nonché di avvio attività ai sensi dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**. **Nel corso dell'attività è ammesso il cambiamento dei requisiti minimi essenziali a condizione che venga mantenuta la percentuale degli stessi come prevista all'articolo 4 del presente regolamento.**

Non sono soggetti al rispetto dei requisiti definiti nell'Allegato "A" gli esercizi di somministrazione attivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ma, in caso di subingresso con modifiche ai locali o trasferimento di sede operativa, il proponente dovrà adeguare l'esercizio ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

## 6. 2 - Procedimenti con SCIA (Segnalazione certificata Inizio Attività)

Le iniziative non comportanti espressa autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di cui all'art. 3, del presente Regolamento, quali

- il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1 del D. lgs n. 59 /2010;

- l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3

della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all'art. 64, comma 2 del D. lgs n. 59/2010;  
- l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l'espresso richiamo, ad opera dell'art. 64, comma 2 del D.lgs n. 59/2010, all'applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*"Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati"*) e ferma restando, ovviamente, l'applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA; sono soggette a Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 49 comma 4 – bis della Legge 122/2010.

La SCIA deve essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato; dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge, nonché, dalla dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall' articolo 4 del presente Regolamento.

Tali attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza, nonché degli elaborati progettuali relativi alla realizzazione di interventi edilizi asseverati da un professionista abilitato circa la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti anche per gli aspetti urbanistici, igienico - sanitari e di sicurezza.

Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra.

L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione alla struttura.

La struttura entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA :

- ove l'istanza presenti gravi carenze delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, ovvero di ammissibilità, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, l'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine di 30 giorni;
- fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, può sempre adottare i suddetti provvedimenti anche oltre il termine di 30 giorni;
- assume determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21nonies della Legge 241/1990;
- decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute , per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente, può intervenire con apposito provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Ove l'istanza sia ritenuta incompleta o presenti carenze informative, la struttura, può richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7 della L. 241/90 c. m., per una sola volta, *l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori*. **L' integrazione degli atti richiesti deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, tale richiesta sospende il termine di conclusione del procedimento, decorsi inutilmente tale termine l'istanza viene archiviata**

In caso di silenzio della struttura, l'istanza si considera accolta (art. 20 L. 241/90);

La struttura può altresì:

- richiedere verifiche e controlli sulle certificazioni pervenute ad organi o enti appositi, di cui all'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**;
- - provvede a richiedere i pareri o le autorizzazioni necessarie ai sensi dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**; i pareri endo procedimentali dovranno pervenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro richiesta; decorsi inutilmente i termini, la struttura può esprimersi nel motivare l'atto di diniego, sulla base delle certificazioni prodotte/pervenute; in caso di silenzio dell'amministrazione competente, l'istanza si considera accolta (art. 20 L. 241/90);
- - ove ritiene, può applicare le disposizioni di cui all'art. 20, c.4 e 5, all'art. 14 c. 2, della L. 241/90 c. m., soprattutto qualora il progetto si riveli di particolare complessità o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto per ragioni di pubblica sicurezza o per effetto di piani particolareggiati vigenti; in tal caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applica la disciplina della conferenza di servizi di cui alla L. 241/90 ed il provvedimento conclusivo del procedimento assunto in sede di conferenza è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste;
- - assumere determinazioni in via di autotutela, di cui all'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**.

Decorsi 30 giorni dalla presentazione della **SCIA**, in caso di silenzio della struttura competente, la richiesta si intende accolta; di conseguenza, la ricevuta (anche telematica) di presentazione della **stessa** legittima alla somministrazione ed ha validità permanente (art. 20, c. 1, L. 241/90).

Il richiedente è tenuto al rispetto delle comunicazioni alla struttura di inizio-fine lavori, collaudo, nonché di avvio attività ai sensi dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**.

Il modello predisposto per la SCIA riporterà la dicitura obbligatoria "Somministrazione di Alimenti e Bevande" e la/le "denominazione/i" dell'attività esercitata, di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Qualora l'esercente svolga più attività è tenuto a indicare le diverse denominazioni assunte. **Nel corso dell'attività è ammesso il cambiamento dei requisiti minimi essenziali a condizione che venga mantenuta la percentuale degli stessi come prevista all'articolo 4 del presente regolamento**

La struttura è tenuta a trasmettere, anche telematicamente, gli estremi dell'autorizzazione/SCIA rilasciata al Prefetto, al Questore, all'ASP e alla

C.C.I.A.A. di Catania .

Per tutta la durata dell'attività deve essere sempre garantito il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dichiarati.

### 6.3 - Procedimenti con Comunicazioni ad efficacia Immediata

Le iniziative relative a cessazione, sospensione dell'attività, trasferimento di sede legale, la somministrazione non esclusiva o prevalente attraverso distributori automatici, le variazioni societarie compreso il caso di subingresso (senza modifiche ai locali), di esercizi di somministrazione di cui all'art. 3, lettere a-i, del presente Regolamento, sono soggette a Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**.

Le comunicazioni di cui al presente articolo producono effetto immediato.

La struttura accerta la regolarità della comunicazione pervenuta, ai sensi dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**.

## Capo IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

## Art. 7 - Disposizioni Generali

All'interno dell'esercizio di somministrazione, l'attività può essere esercitata esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai soci e dai familiari coadiuvanti in regola con la posizione INPS, dai dipendenti.

Qualora il titolare si assenti per un periodo superiore a quarantacinque giorni consecutivi, il titolare (o legale rappresentante nel caso di società) deve nominare un rappresentante in possesso dei requisiti morali e professionali di legge e comunicare contestualmente detta nomina alla struttura. In questo caso, il rappresentante assume su di sé le responsabilità del titolare (o legale rappresentante nel caso di società) dell'attività.

Il titolare di più autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande deve obbligatoriamente nominare un rappresentante per ciascuno degli esercizi, oltre quello nel quale decide di essere fisicamente presente e comunicare contestualmente alla struttura detta nomina. Il Responsabile del procedimento provvede ad annotare il nominativo del rappresentante sull'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali dello stesso.

All'interno del locale è data facoltà al titolare di installare ed usare apparecchi radiotelevisivi, impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché dei giochi, nel rispetto delle disposizioni specifiche di settore.

### 7.1 - Vendite per asporto

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Tali esercizi hanno, quindi, facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, e le tipologie di prodotti somministrati. Per tipologia di prodotti somministrati si intendono i prodotti riportati nei listini prezzi e/o menu esposti al pubblico.

### 7.2 - Aree esterne aperte al pubblico

La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata anche nell'area aperta al pubblico adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione.

L'area si intende adiacente quando almeno un lato coincide con un lato del perimetro dell'esercizio.

L'area si intende pertinente quando detta area, in disponibilità a qualunque titolo dell'esercizio, non sia distante più di metri 10 dall'ingresso dell'esercizio stesso e non si debba attraversare una strada aperta al traffico veicolare per raggiungerla.

L'area è comunque concessa nel rispetto delle norme del vigente Regolamento comunale per occupazione del suolo pubblico, e del Codice della Strada.

### 7.3 - Orari di apertura e chiusura

Il Sindaco determina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione con apposita ordinanza.

L'esercente è libero di articolare gli orari garantendo la copertura del servizio fra un minimo di 5 ed un massimo di 18 ore.

I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare alla struttura l'orario adottato e renderlo pubblico mediante esposizione ben visibile di apposito cartello.

I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico, possono tenere aperta l'attività per l'intero arco della settimana. Qualora gli stessi si avvalgano della facoltà di chiusura per uno, o per più giorni della settimana, liberamente scelti, dovranno darne comunicazione alla struttura ed esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello contenente indicazioni sul giorno/giorni di chiusura prescelti e relativi periodi.

I titolari di pubblici esercizi non possono vendere alcolici e superalcolici da asporto, in contenitori di vetro o lattine, dalle ore 23 e fino alla chiusura degli esercizi.

I titolari di esercizi di somministrazione non possono somministrare bevande alcoliche dopo le ore 02,00 di notte negli esercizi in cui la somministrazione si svolge congiuntamente all'intrattenimento (legge n. 160/07 e ss. mm. ii.).

Sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura di cui all'apposita Ordinanza Sindacale anche le attività artigianali e similari. Il Sindaco può, con apposita ordinanza, stabilire modifiche agli orari, anche per singoli esercizi o per determinate zone, qualora esse si rendano necessarie per motivi di salvaguardia dell'interesse pubblico, soprattutto in materia di sicurezza pubblica, quiete e somministrazione di bevande alcoliche.

### 7.4 - Pubblicità dei Prezzi

Nei locali di somministrazione i prezzi devono essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposite tabelle, sia all'interno che all'esterno del locale o comunque in modo tale che siano leggibili dall'esterno, per tutte le attività di ristorazione ad esclusione della carta dei vini.

Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve contenere ulteriori chiare indicazioni circa la componente del servizio. Qualora siano previsti costi aggiuntivi per il servizio essi devono essere esplicitati in modo chiaro e portati a conoscenza del consumatore con mezzi idonei.

Nel caso di vendita per asporto, il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noto al pubblico il prezzo dei prodotti destinati a tale vendita, mediante cartello o altro mezzo idoneo, salvo il caso in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e visibile sui prodotti stessi.

## Art. 8 - Attività Stagionali

Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali la cui apertura non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 180 giorni nell'arco di ciascun anno solare. Sull'autorizzazione verranno annotati i periodi di chiusura e apertura obbligatori.

Tali autorizzazioni hanno validità permanente ma l'esercizio d'impresa è limitato al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.

Le attività stagionali sono soggette all'osservanza dei requisiti previsti nell'Allegato "A", nella stessa misura di quella prevista per gli esercizi a carattere annuale.

Le attività stagionali già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno trasformarsi in attività a carattere annuale previa richiesta autorizzatoria di cui all'art. 6, c. 6.1 del presente Regolamento.

## Art. 9 – Subingresso dell'attività di Somministrazione

Il subingresso in gestione o in proprietà di un esercizio di somministrazione, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di legge.

**Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione, che deve essere presentata entro il termine massimo di dodici mesi pena la decadenza dell'autorizzazione e del titolo abilitativo ai sensi della lettera b) del comma 8 dell'articolo 64 del D.lgs 26 MARZO 2010, N. 59**

Alla comunicazione vanno allegati:

- gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio in subentro;
- il titolo giuridico che legittima all'esercizio in subentro;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti igienico-sanitari.

In caso di subingresso con modifiche ai locali di cui al combinato disposto artt. 10 - 22 del D.lgs. 380/02 e ss.mm.ii., il subentrante dovrà adeguare l'esercizio ai requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento.

La struttura provvederà ad annotare gli estremi del subentro sul titolo autorizzatorio.

Nei casi di gestione a titolo oneroso o gratuito, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione; nel caso di proroga della gestione, deve essere presentata al comune una comunicazione, ai sensi dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**, resa e sottoscritta da entrambe le parti, con l'indicazione del nuovo periodo di durata della gestione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto al subentro sono gli eredi o loro rappresentante per i rapporti giuridici con i terzi, nominato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del libro secondo del Codice Civile, ovvero il legale rappresentante della società

creata dagli eredi. Il subentrante, che all'atto del subentro non è in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio di somministrazione, a titolo provvisorio e per un periodo massimo di dodici mesi dalla data del decesso, può continuare l'esercizio di somministrazione; decorso tale termine, in mancanza dei requisiti sopra richiamati, il titolo autorizzatorio decade.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto che non intendano proseguire l'attività di somministrazione sono tenuti a darne comunicazione ai sensi dell'art. 6.3 del presente Regolamento; in tal caso, la cessazione dell'attività o la sospensione dell'attività non può essere superiore a dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

#### Art. 10 - Somministrazione Tramite Distributori Automatici

La somministrazione tramite distributori automatici a carattere prevalente/esclusivo e svolta in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed opportunamente attrezzati, è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 6.1 del presente Regolamento. Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

#### Art. 11 - Somministrazione Temporanea

In occasione di fiere, feste, mercati sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e di altre riunioni straordinarie di persone, è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in conformità alla L.R. 18/95.

L'attività di somministrazione temporanea può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

L'attività di somministrazione può essere autorizzata previa denuncia di inizio attività di cui dell'art. 6.2 del presente Regolamento, attestante i requisiti morali e professionali del richiedente, nonché quelli di sicurezza ed igienico-sanitari. I requisiti soggettivi (moralì e professionali) devono essere posseduti dal richiedente oppure dal preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere svolta in deroga alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed ai requisiti minimi qualitativi richiesti da codesto Regolamento; in ogni caso è fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza.

Qualora la denuncia di inizio attività sia presentata da un soggetto che in data antecedente non superiore a giorni 60 abbia già svolto attività temporanea di somministrazione negli stessi luoghi e/o locali di cui all'ultima richiesta, la denuncia di inizio attività produce effetti immediati. Ciò a condizione che il denunciante sia già "registrato" all'A.S.P., in conformità al Reg. CE 852/2004, e dichiararsi di non aver apportato modifiche rispetto a quanto in essere al momento del primo sopralluogo del competente servizio dell'A.S.P. In ogni caso la denuncia di inizio attività deve essere presentata, contestualmente alla Notifica Sanitaria, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

## Art. 12 - Sospensione dell'attività di Somministrazione

L'attività di somministrazione può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione alla struttura.

Anche la riapertura dovrà essere preventivamente comunicata con l'indicazione della data di riattivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. **49 comma 4/bis della L. 122/2010**;

qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine suindicato non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n.350.

Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.

## Art. 13 - Modifiche Societarie

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini subingresso sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione alla struttura. Il nuovo legale rappresentante deve altresì produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti morali che di quelli professionali. Nel caso in cui il nuovo legale rappresentante dell'esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione il preposto all'attività. La comunicazione produce effetti immediati.

## Art. 14 - Cessazione dell'attività di Somministrazione

Entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare di autorizzazione ne da comunicazione alla struttura, allegando il titolo autorizzatorio. La comunicazione produce effetti immediati.

## Capo V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, DI VERIFICA E CONTROLLO

## Art. 15 - Verifiche, controlli ed accertamenti

La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dichiarati viene effettuata al momento della presentazione dell'istanza alla struttura.

Il controllo della permanenza dei requisiti di ammissibilità dichiarati e riconosciuti al titolare dell'esercizio di somministrazione, sarà effettuato periodicamente dalla struttura, attraverso richieste specifiche di certificazioni e documenti probatori comprovanti i requisiti oggetto di controllo.

Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno anche di uno dei requisiti di ammissibilità dichiarati e riconosciuti in sede autorizzatoria, la struttura procede alternativamente a:

- comunicare al titolare dell'esercizio l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, assegnando un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento e il ripristino dei requisiti di ammissibilità dichiarati e riconosciuti in sede autorizzatoria;
- comunicare al titolare dell'esercizio il divieto di prosecuzione dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio di somministrazione.

La Polizia Municipale, inoltre, effettua accertamenti presso le sedi degli esercenti al fine di accertare la conformità delle modalità di esercizio alle norme vigenti, circa:

- pubblicità dei prezzi;
- rispetto degli orari di apertura e chiusura;
- rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali, stabiliti con Decreto del Ministro dell'Interno n. 564/1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande". Il rispetto di tali criteri sussiste anche in caso di ampliamento della superficie;
- i requisiti minimi qualitativi di cui al presente Regolamento.

## Art. 16 – Sanzioni, Sospensione, Decadenza, Revoca dell'Autorizzazione

Ai sensi di quanto disposto dal presente Regolamento, dalle norme di Pubblica Sicurezza, dalla Legge 287/91 e dall'art. 64 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n° 59, la violazione delle prescrizioni per l'esercizio di somministrazione è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o SCIA, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di sospensione o divieto di prosecuzione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra € 2.500,00 (duemilacinquecento) e € 15.000,00 (quindicimila) e alla conseguente chiusura dell'esercizio.

Per ogni altra violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi nel rispetto del limite edittale minimo e massimo stabilito dalla norma vigente in materia della violazione stessa nonché ogni altra sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione dell'autorizzazione secondo le disposizioni del R.D. n. 773/1931 e successive modifiche.

Sono punite con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da un minimo di dieci ad un massimo di venti giorni a partire dalla data del termine non osservato, le violazioni alle disposizioni di orario di apertura e chiusura degli esercizi .

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- qualora il titolare dell'attività non risulti in possesso dei requisiti minimi richiesti;
- qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità ed, in tal caso, il titolare dell'attività può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare, entro il termine assegnato, il regolare stato dei locali;
- **nel caso in cui il titolare dell'attività non attivi l'esercizio autorizzato entro dodici mesi dalla data di autorizzazione o sospenda per tale periodo l'attività**

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- quando si accerta che il titolare dell'attività abbia effettuato dichiarazioni mendaci;
- quando il subentrante, senza requisiti professionali, non comunica l'indicazione del preposto all'esercizio;
- qualora il titolare dell'attività non provveda, a seguito di sospensione dell'attività d'ufficio, a ristabilire entro i termini stabiliti, i requisiti minimi richiesti.

#### Art. 17 - Disciplina transitoria

Il presente Regolamento non si applica alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di sua approvazione.

#### Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa recata dalla Legge 287/91, dalla L. 241/90 e ss.mm.ii., dalla legge speciale dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dal TULPS e dalle norme generali del TUEL e del D.Lgs. 26 marzo 2010, n° 59 e ss.mm.ii..

#### Art. 19 - Durata ed entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia dall'esecutività del provvedimento di approvazione.